Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 luglio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 27 *ottobre* 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 *febbraio* 1952
registro Presidenza n. 59, *foglio n.* 74

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

In commutazione della medaglia di bronzo concessa con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949, registro n. 22 Presidenza, foglio n. 277.

BESSONE Pietro di Agostino e di Delfi Luigia, da Piacenza, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo partigiano durante una tregua pattuita per procedere alla rimozione dei morti e dei feriti, mentre stava di vedetta insieme con un compagno, veniva tratto in inganno dal nemico, che si era avvicinato con l'apparente intenzione di parlamentare, munito di bandiera bianca, ed era fatto prigioniero. Sottoposto a duri martiri perchè rivelasse il nome dei compagni di lotta, resisteva eroicamente chiudendosi in esemplare silenzio sino a che il barbaro nemico, esasperato, lo finiva impiccandone, poi, il cadavere. — Camia (Piacenza), 9 luglio 1944.

(2539)

Decreto 27 *ottobre* 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 *febbraio* 1952
registro Presidenza n. 59, *foglio n.* 88

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMIA Andrea fu Alfredo e fu Corna Maria, da Vercelli, classe 1896, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Fino dagli inizi della lotta di liberazione si distingueva per capacità di animatore e per doti di combattente. Organizzatore di formazioni partigiane nella Valle Sesia e nel Monferrato, sapeva dare ai reparti da lui costituiti salda compleasione e per disciplina e per addestramento. In ripetute circostanze forniva belle prove di decisione e di coraggio. — Piemonte, settembre 1943-agosto 1944.

CAMIA Andrea fu Alfredo e fu Corna Maria, da Vercelli, classe 1896, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Combattente della lotta partigiana, già affermatosi per capacità di comandante e di animatore, veniva designato per assumere il comando generale delle formazioni partigiane « Matteotti » nel Piemonte. Da questo posto di comando e come membro del Comando militare regionale, rendeva alla causa della liberazione preziosi e particolarmente segnalati servizi dimostrando di possedere distintissime doti di capo e di combattente. — Piemonte, settembre 1943-aprile 1944.

SCOTTI Francesco fu Antonio e fu Borsotti Caterina, da Casalpusterlengo (Milano), classe 1910, partigiano. — Sino dagli inizi della lotta di liberazione si affermava per doti di animatore e di combattente. Organizzatore instancabile e capace faceva parte, sino dalla costituzione, del Comando generale delle Brigate Garibaldi, distinguendosi in modo particolare nella formazione dei G.A.P. della città di Milano. Comandante accorto e deciso dava, in ripetute circostanze, belle e sicure prove di valore. — Lombardia, settembre 1943-maggio 1944.

SCOTTI Francesco fu Antonio e fu Borsotti Caterina, da Casalpusterlengo (Milano), classe 1910, partigiano combattente. — Valoroso combattente della lotta partigiana, già affermatosi per capacità di organizzatore e di capo, assunta la carica di commissario per il Piemonte delle Brigate « Garibaldi » e, successivamente quella di rappresentante delle formazioni garibaldine del Piemonte nel Comando militare regionale, rendeva alla Causa della liberazione preziosi e segnalati servizi. Particolarmente si distingueva per decisione di capo e valore di combattente nel corso di un duro rastrellamento condotto, nel settembre 1944, da forze tedesche nel Canavesano. — Piemonte, giugno 1944-aprile 1945.

BIANCO Dante Livio fu Gioacchino e di Sartore Prosperina, da Cannes, classe 1909, soldato, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con pronta, salda e patriottica decisione suscitava in Valdieri la resistenza armata allo invasore tedesco. Animatore ed organizzatore di eccezionali doti ampliava e potenziava l'organizzazione da lui controllata sino ad estenderla in tutto il cuneese. Comandante capace e combattente coraggioso dava ripetute e belle prove di personale valore particolarmente distinguendosi nella distruzione del ponte di Vernante e nei sanguinosi combattimenti di Trinità, San Giacomo, Viridio e Narbona. — Piemonte, settembre 1943-27 aprile 1944.

BIANCO Dante Livio fu Gioacchino e di Sartore Prosperina, da Cannes, classe 1909, soldato, partigiano combattente. — Valoroso partigiano combattente, già affermatosi in Piemonte per prestigio di organizzatore e di comandante, portava a termine e firmava, in qualità di delegato del C.L.N. piemontese, l'accordo militare per reciproco riconoscimento ed assistenza con il Maquis francese. Alla testa delle sue formazioni, contrastava strenuamente un rastrellamento effettuato da importanti forze tedesche in Valle Stura e si comportava da prode a Caiola. In Francia, al comando della Brigata « Rosselli », dava, combattendo al fianco degli alleati, belle prove di capacità e di valore in Valle Vesubia. Rientrato in Italia, nominato comandante generale delle formazioni piemontese « Giustizia e Libertà » e membro del Comando militare regionale, rendeva ancora e sino alla liberazione, preziosi e particolarmente segnalati servizi alla causa della libertà. — Piemonte, maggio 1944-aprile 1945.

(2543)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 688.

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento per 458.000.000 di lire della spesa complessiva di 1.150.000.000 di lire prevista dall'art. 6 della legge 19 maggio 1950, n. 322, per il compenso da corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali relativamente al collocamento di buoni del Tesoro ordinari effettuato durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 689.

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Analogamente a quanto disposto nell'art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari, a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-51, i compensi previsti alle lettere *a*) e *b*) del su citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.

La corresponsione di detti compensi sarà effettuata con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

Art. 2.

All'onere di complessive lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e per lire 400.000.000 con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 690.

Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo, successivamente, nonchè alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente è soggetto, dalla stessa data del 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, inscritti al Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942, sono soggetti, per i servizi resi a partire dal 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Detti servizi sono considerati ad ogni effetto utili a pensione.

Gli insegnanti di cui al precedente comma e le loro famiglie, all'atto della definitiva cessazione dal servizio o della morte, hanno diritto al trattamento di quiescenza in base alle norme vigenti per gli impiegati civili, tenuto anche conto del servizio precedentemente prestato con iscrizione al Monte pensioni.

Agli effetti del trattamento di quiescenza non sono valutabili i servizi resi dagli insegnanti di cui al presente articolo posteriormente al 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Il trattamento di quiescenza viene liquidato con decorrenza dalla data di cui al precedente comma oppure anche anteriormente, nei casi di comprovata inabilità fisica al servizio o di compimento di quaranta anni di servizio utile, restando esclusa la valutazione degli eventuali servizi resi posteriormente.

Quando la pensione è liquidata per inabilità fisica o per il compimento dei quaranta anni di servizio, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di liquidazione.

Art. 3.

Per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e successive modificazioni, semprechè non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1° ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano stati riconosciuti utili in misura più favorevole con provvedimento degli Istituti di previdenza e siano stati versati per intero i contributi dovuti.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di applicazione della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributo di riconoscimento e di riscatto del servizio militare, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

Art. 5.

Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonchè di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato ed è posto a totale carico dello Stato.

Gli iscritti agli Istituti di previdenza di cui al primo comma i quali, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione al Monte pensioni, conseguono il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati, considerando i servizi con iscrizione al Monte pensioni come resi con iscrizione alla Sezione autonoma per gli insegnanti istituita con l'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

L'onere relativo ai servizi resi con iscrizione al Monte pensioni è posto a carico dell'Istituto liquidatore.

Art. 6.

Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo art. 15 è valutabile in pensione a carico dello Stato, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

Art. 7.

Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza è liquidato per tutto il servizio utile con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e l'onere relativo è ripartito tra lo Stato e i Comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. A tali effetti il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni è considerato come servizio di Stato.

La valutazione dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti comunali si effettua in ogni caso in base alle norme dei regolamenti medesimi.

Resta in facoltà dei detti insegnanti di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del Comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato.

Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni delle quote poste a loro carico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione posteriormente al 31 dicembre 1933, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione ai regolamenti stessi a decorrere dal 1° ottobre 1948.

Le norme di cui al presente articolo si applicano pure ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'art. 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948.

Art. 8.

Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero già risoluto i loro rapporti con l'insegnante mediante la concessione del trattamento di quiescenza spettante a norma dei propri regolamenti, oppure mediante la restituzione dei contributi versati, i servizi resi agli enti stessi e allo Stato possono essere cumulati purchè l'interessato ne faccia domanda entro novanta giorni dalla definitiva cessazione dal servizio, impegnandosi a rimborsare all'ente l'importo dei contributi o dell'indennità ovvero quello delle rate di pensione riscosse contemporaneamente alla percezione di stipendi pensionabili, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può effettuarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, nel periodo che l'ente caso per caso riterrà di stabilire.

Per coloro che sono stati già collocati a riposo la detta facoltà può esercitarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale con percezione di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, si applicano le disposizioni contenute nei primi tre articoli della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Il pagamento della pensione, ove non sia stato già sospeso, cessa a partire dalla prima rata con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della successiva riassunzione.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge sono sospesi i recuperi in corso di quote di pensione, disposti ai sensi dell'art. 69 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si computano i versamenti già effettuati al Monte pensioni ai sensi del citato art. 69.

Art. 10.

E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata.

Art. 11.

I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente dipendono.

Il provveditore agli studi, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'insegnante, liquida, in via provvisoria, il trattamento di cui all'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 12.

I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero provvede alla liquidazione delle pensioni definitive e trasmette gli atti alla Corte dei conti, per la registrazione dei decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione della pensione.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti dei giardini d'infanzia all'estero, alle direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex-colonie italiane, mantenuti dallo Stato.

Art. 14.

Nei confronti degli insegnanti che al momento della cessazione dal servizio appartengano al ruolo coloniale istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, nonchè delle direttrici e delle ex insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex colonie italiane di cui all'articolo precedente, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero dell'Africa Italiana.

In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi dagli insegnanti di cui al comma precedente con assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni a termini dell'art. 11 del regio decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il Ministero dell'Africa Italiana è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto predetto.

Nei confronti degli insegnanti che dal ruolo coloniale siano stati o vengano trasferiti in altro ruolo statale e nei confronti dei direttori centrali, il Ministero competente alla liquidazione del trattamento di quiescenza subentra nei diritti di cui al precedente comma presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli insegnanti dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 15.

A decorrere dal 1° ottobre 1948 è assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie di personali cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta, nonchè a favore delle loro vedove ed orfani:

1° insegnanti delle scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dallo Stato;

2° insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia, mantenuti all'estero dallo Stato;

3° insegnanti delle scuole elementari, direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex colonie italiane.

La spesa relativa grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'onere delle pensioni e delle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi al Monte pensioni a favore di titolari diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo è assunto, a decorrere dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti di cui al precedente art. 5.

Art. 16.

Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato deve, a norma del precedente art. 15, assumere l'onere delle quote già facenti carico al Monte pensioni, il pagamento integrale della pensione e dell'assegno di caroviveri viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso gli enti debitori delle quote a loro carico. Tali quote sono anticipate nell'ammontare che risulta corrisposto al 30 settembre 1948.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato, Monte pensioni ed altri enti per le quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato per intero dallo Stato, a norma dell'art. 64 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Art. 17.

Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° ottobre 1948, il diritto a conseguire, l'indennità o la pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti, sia

per le loro vedove od orfani, in base alle norme che regolavano il trattamento di quiescenza dell'insegnante alla data della sua cessazione dal servizio. Nei casi anzidetti, qualora il diritto a trattamento di quiescenza sorga in data posteriore al 1° ottobre 1948, la liquidazione viene effettuata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Le domande di riscatto dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del Monte pensioni, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sarà provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948.

I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1° ottobre 1948, anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato.

Art. 19.

Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità si detrae una quota proporzionale al maggior numero di anni di cui l'interessato beneficia per effetto del servizio prestato in detti asili.

Art. 20.

I contributi dovuti e non corrisposti al Monte pensioni dagli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, nonchè quelli degli enti dai quali gli insegnanti stessi dipendevano, sono dovuti allo Stato.

Art. 21.

I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato al 30 settembre 1948. In mancanza della domanda detto rimborso viene eseguito all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 22.

I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dipendenti Statali (E.N.P.A.S.), sono riconosciuti:

per intero, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 70 per cento, per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.

Art. 23.

In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª) è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948.

Art. 24.

I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonchè i debiti del Monte verso lo Stato per le quote di pensioni e indennità si considerano estinti.

L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni, di cui al precedente art. 21, è versato allo Stato.

Art. 25.

Entro il 31 dicembre 1952 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministro per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensioni passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta.

Art. 26.

Le spese e le entrate della gestione Monte pensioni per gli insegnanti elementari avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi si imputano alla gestione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, la quale subentra a quella del Monte pensioni con effetto dalla data predetta. Le Amministrazioni competenti sono all'uopo autorizzate, su richiesta della Sezione, ad eseguire il trasferimento a nome della medesima dei titoli di proprietà del Monte pensioni.

Art. 27.

La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente art. 24 viene ripartita come segue:

a) all'E.N.P.A.S., per lire 3300 milioni per soddisfare ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente art. 22;

b) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'art. 25;

c) allo Stato, per l'eventuale importo rimanente.

Il versamento di cui alla lettera *a*) sarà effettuato dalla Sezione autonoma all'E.N.P.A.S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. **691**.

Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.

Art. 2.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito, dal 1° luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei Istituti, Enti, Associazioni e Comitati:		
1) aperture di credito a favore dei prefetti di Roma, Milano e Napoli	L.	200.000.000
2) aperture di credito a favore di altri funzionari delegati	»	100.000.000
b) per la istituzione e mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi Spese per la relativa smobilitazione Mense e buoni pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945 n. 646	»	50.000.000
c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646	»	15.000.000
d) per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646	»	50.000.000
e) per sussidi in denaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra .	L.	25.000.000
f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione	»	15.000.000
g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997	»	100.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Polifemo » e della cisterna « Garigliano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Polifemo » e la cisterna « Garigliano » sono radiati dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1952
Registro Difesa-Marina n. 10, foglio n. 84

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1952.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 5 febbraio 1952;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è stata consentita la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Tessuti di cotone incerati o pegamoidati e finte pelli a base di resine poliviniliche e di resine sintetiche, con o senza supporto di tessuti; contachilometri e crologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione; lastre di vetro e di cristallo dei tipi speciali per automobili; vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.	Per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	—	1 anno
2. Canfora naturale e sintetica.	Per la produzione della celluloide e di manufatti diversi di celluloide (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 100	1 anno
3. Linters di cotone.	Per la fabbricazione della celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, ecc.) (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 500	6 mesi
4. Olio minerale greggio.	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 100	1 anno
5. Malto.	Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 18 dicembre 1951).	kg. 100	1 anno
6. Corde di rame rosso o stagnate; nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da più fili elementari di qualsiasi diametro.	Per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati (concessione decorrente dal 18 febbraio 1952).	kg. 100	2 anni
7. Ossido di cobalto.	Per la fabbricazione di sali di cobalto (concessione decorrente dal 28 novembre 1951).	kg. 100	6 mesi
8. Carta.	Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici (concessione decorrente dal 18 gennaio 1952).	kg. 100	6 mesi
9. Alluminio in fogli od in bobine, di spessore inferiore a mm. 0,02 e alluminio termostatico in bobine, di spessore fino a millimetri 0,02.	Per l'avvolgimento di formaggi fusi in blocchi e in spicchi.	kg. 100	6 mesi
10. Acido colico grezzo, sgrassato.	Per la trasformazione in acido desessicolico purificato.	kg. 100	6 mesi
11. Cadmio (metallo).	Per la produzione di sali di cadmio.	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, decorrente dal 9 gennaio 1952, la importazione temporanea di materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali.

La riesportazione dei materiali di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Registro Finanze n. 14, foglio n. 157. — LESEN

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1952.

Revoca dei provvedimenti di sottoposizione a sequestro e della messa in liquidazione della ditta « F.I.M.A. » (Fabbrica Italiana Matite Automatiche) di Giuseppe Kügler, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « F.I.M.A. » (Fabbrica Italiana Matite Automatiche), di Giuseppe Kügler, con sede in Milano, via Petrarca n. 8, e nominato sequestratario il dott. Adolfo Cases;

Visto il successivo decreto 26 marzo 1946, col quale la suindicata ditta è stata messa in liquidazione, con la nomina a liquidatore del predetto dott. Adolfo Cases;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro e la messa in liquidazione;

Viste le deliberazioni in data 17 ottobre 1951 e 21 febbraio 1952 del Comitato interministeriale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

Sono revocati i decreti 9 agosto 1945 e 26 marzo 1946, relativi alla sottoposizione a sequestro ed alla messa in liquidazione della ditta « F.I.M.A. » (Fabbrica Italiana Matite Automatiche) di Giuseppe Kügler, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1051;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1950, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 299/lg del 29 maggio 1952, con la quale il Sindacato generale armatori ha chiesto la sostituzione, in seno al predetto Consiglio di amministrazione, del proprio rappresentante dott. Amalio Bajardi, deceduto, con il dott. Alfonso Bauer;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Alfonso Bauer è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in rappresentanza degli armatori ed in sostituzione del dott. Amalio Bajardi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1952.

Immatricolazione dei marconisti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1950, riguardante la sospensione temporanea delle immatricolazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1952, riguardante l'inscrizione fra la gente di mare dei giovani che hanno conseguito il brevetto internazionale di R. T. di 1ª e 2ª classe nella sessione di esami 1951-52, tenuta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che fra detti marconisti alcuni di essi per cause che si collegano alla recente passata contingenza hanno superato il limite massimo di età previsto dall'art. 119 del Codice della navigazione, come è avvenuto nelle precedenti sessioni di esami;

Decreta:

In deroga all'art. 119 del Codice della navigazione, l'inscrizione fra la gente di mare di prima categoria disposta col decreto Ministeriale 20 marzo 1952 in favore dei giovani che hanno conseguito il brevetto internazionale di R. T. di 1ª e di 2ª classe nella sessione d'esami tenuta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1951-1952, è consentita fino al 30 settembre 1952 anche a coloro che hanno superato l'età di venticinque anni ma non quella di trentacinque anni e comprovino di possedere gli altri requisiti richiesti per l'immatricolazione dalle vigenti disposizioni di legge, in qualunque sessione di esami abbiano conseguito il brevetto.

Roma, addì 19 giugno 1952

Il Ministro: CAPPA

(3110)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, n. 646, concernente la determinazione della spesa di gestione dei Servizi antincendi, da ripartire a carico dei Comuni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 1952, alla prima linea delle premesse, ove è detto: « ... legge 9 aprile 1952 . » ecc., si deve leggere: « ... legge 9 aprile 1951 ... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario e del vice commissario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4299 del 23 giugno 1952, i signori avv. Santi Guido Cacopardo e ing. Salvatore Armao, sono stati riconfermati fino al 31 dicembre 1952 nella carica di commissario e vice commissario straordinari della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(3082)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1952, registro n. 16, foglio n. 6 Lavori pubblici, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Fenoglio Erminio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici in data 18 marzo 1949, col quale venne disposto il licenziamento del suddetto Fenoglio.

(3036)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Roma.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 5 marzo 1952, n. 167, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1952, al registro n. 17 Aeronautica, foglio n. 201, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Roma, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Centocelle e distinta in catasto rustico di Roma al numero di mappa 1438, foglio n. 24, superficie ettari 1.09.00.

(3111)

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Ancona.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 5 marzo 1952, n. 168, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1952, al registro n. 17 Aeronautica, foglio n. 204, è stata dismessa dal pubblico Demanio e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Ancona, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del deposito carburanti di Ancona.

Detti immobili sono riportati nel catasto terreni del comune di Ancona sotto la ditta Demanio dello Stato Ramo aeronautico:

Sezione *A*, foglio X, particelle 34 *c*, 31 *b*, 25 *b*, 27 *b*, 39, 156, 34 *b*, 37, 157, 38, 29 *b*, 43, 47, 178, 48, 50, 40, 41, 150, 177, 176 per la superficie complessiva di Ha 2.37.66;

Sezione *B*, foglio II, particelle n. 59 *b*, 373, 62 *b*, 28 *b*, 30 *b*, 381, 97 *b*, 63, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 per una superficie complessiva di Ha 5.07.83.

Catasto fabbricati di Ancona, ditta Demanio dello Stato Ramo aeronautico, gli immobili sono riportati alle seguenti partite:

n. 16538, n. 16542, n. 26513, n. 16538.

(3112)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

Il dott. Ferdinando De Leo di Raffaele, nato a Napoli il 13 luglio 1906, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in chirurgia conseguito presso la Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,88	640,50
» Genova	624,90	642 —
» Milano	624,91	643,25
» Napoli	624,90	635 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	643,50
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,94	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 2 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	66,20
Id. 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,975
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,925

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	643,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fossato Serralta (Catanzaro) di un mutuo di L. 925.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2963)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 11.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2964)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ioppolo (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.005.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2965)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 232, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di L. 19.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2974)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casalattico (Frosinone) di un mutuo di L. 1.346.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3068)

Avviso di rettifica concernente la concessione di un mutuo a favore del comune di Gragnano (Napoli)

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1952, pagina 2062, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1951 del comune di Gragnano (Napoli), autorizzato con decreto in data 28 gennaio 1952, è di L. 3.317.000 anzichè di L. 1.658.000.

(2961)

Avviso di rettifica concernente la concessione di un mutuo a favore del comune di Sant'Arcangelo di Romagna

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1952, pagina 2091, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1951 del comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), autorizzato con decreto in data 28 gennaio 1952 è di L. 6.667.000 anzichè di L. 3.333.000.

(2962)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto con decreto Ministeriale 22 febbraio 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 68015/12106 in data 20 dicembre 1949;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 febbraio 1952, col quale venne indetto un concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva indetto con decreto Ministeriale 22 febbraio 1952 è così costituita:

generale di Corpo d'armata Aliberti Alberto, presidente;
generale di brigata Ferraris Giuseppe, membro;
ispettore generale Gelosi dott. Pietro, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere dell'Amministrazione centrale dell'esercito dottor Massidda Fausto.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il trattamento di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1952
Registro Esercito n. 25, *foglio n.* 267. — TEMPESTA

(3083)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quindici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso: G. V.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a quindici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (classe G. V.);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quindici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (classe G. V.) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949 nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Favilli Vittorio di Narciso punti 267,645
2. Mancaleoni Tullio di Flaminio (invalido di guerra) » 266,50
3. Vecchiotti Umberto fu Francesco (invalido di guerra) » 261,318
4. Duranti Eugenio fu Antonio (con riserva) » 255,70
5. Lamberti Luigi fu Alfredo » 255,50
6. Benacchio Giuseppe di G. Battista » 250,76
7. Zucco Rodolfo fu Pietro » 247,68
8. Riccioli Salvatore fu Giuseppe » 247,50
9. Burdese Giovanni Battista Mario fu Giovanni Battista » 245,872
10. Catalano Maria Giuseppina di Michele » 242,22
11. Buoninconti Flora fu Francesco » 241,90
12. Sirchia Giorgio fu Gaetano » 241,50
13. Costantino Costanza di Pietro » 237,14
14. Magaldi Giovanni fu Paolo » 236,125
15. Nuzzo Manlio di Salvatore » 232,06
16. Pighetti Rodolfo fu Amilcare (invalido di guerra) » 230,318
17. Arnaldi Maria fu Luigi » 229,75
18. Guerrera Giovanni Eugenio di Carmelo » 229,50
19. Paolini Antonino fu Carlo » 229,44
20. Magliano Lucia fu Raffaele » 227,38
21. Guerrieri Dante fu Antonino » 222 —
22. Vicenzi Valentina fu Giuseppe » 219,50
23. Indica Adalgisa di Salvatore » 218,50
24. Sborlino Renato di Luciano » 216,25
25. Guida Giacomo fu Biagio » 216 —
26. Palazzi Trivelli Francesco fu Giuseppe » 215,80
27. Mariotti Giorgio di Ottavio » 206,70
28. Crocellà Giuseppe fu Salvatore » 206,158
29. Oddone Mario fu Leopoldo (invalido di guerra) » 204,044
30. Paoletti Lanza fu Giuseppe » 204 —
31. Tucci Giuseppe di Rocco » 200,50
32. Conci Francesco fu Domenico » 199,50
33. Sacerdoti Giacomo di Mosè Bernardo » 198,20
34. Diglio Giovanni fu Antonio » 196 —
35. Cotta Umberto fu Francesco » 195,75
36. Rizzi Ottorino fu Carlo » 195,50
37. Cittadini Emilio fu Achille » 195,294
38. Fuzio Francesco Paolo di Antonio » 195,25
39. Trevisani Emilio fu Luigi (invalido di guerra) » 194,636
40. Storaci Gaetano fu Giulio » 194,022
41. Simona Mauro fu Angelo » 191,408
42. Moriconi Vezio di Dimas » 190,66
43. Ferraro Luigi di Antonio » 190,136
44. Aragona Casimiro fu Carlo » 189,74
45. Comandini Mario fu Pietro » 187 —
46. Draghi Antonietta fu Guglielmo punti 18625
47. Vitanza Giovanni fu Francesco » 183,954
48. Segrè Vittorio fu Cesare » 183,50
49. Marino Giovanni Umberto fu Calogero » 182,75
50. Marano Ignazio di Vincenzo » 179,46
51. Rosa Achille fu Filippo » 179,75
52. Giacomazzo Agostino fu Giacinto » 179,5
53. Tenca Luigi fu Renzo » 179,35
54. Di Monte Antonio di Michele » 178,8
55. Manetta Gioacchino fu Francesco » 178,22
56. Malogioglio Giovanni fu Domenico » 178,063
57. Pedrazzini Fulvio di Italo » 177,25
58. Saldi Giacomo di Giovanni » 174,11
59. Barile Virgilio fu Ferdinando » 173,908
60. Malvani Ernesto fu Vincenzo » 171,58
61. Testa Giovanni fu Michele (invalido di guerra) » 168,954
62. Marchisio Maddalena in Gava fu Carlo » 168,25
63. Giottoli Angelo fu Giovanni » 167,954
64. Trona Alessandro di Vincenzo » 167,75
65. Gonella Ada in Toso fu Giovanni Battista » 166,74
66. Vignolo Guido fu Edoardo (invalido di guerra) » 165,908
67. Piazza Giuseppe fu Luigi (invalido di guerra) » 165,454
68. Amica Angelo fu Salvatore » 163,862
69. Paris Giambernardino fu Luigi » 162,954
70. Vaccari Andrea fu Alfredo (invalido di guerra) » 162,794
71. Guasco Maria Maddalena di G. Battista » 162,40
72. De Facendis Mario di Michele » 160,50
73. De Blasi Vincenzo di Salvatore » 160,454
74. Lamarina Gaetano fu Giuseppe » 160,294
75. Simonetti Luigi fu Nicola » 160,25
76. Casiello Giacomo fu Pasquale (invalido di guerra) » 159,114
77. Balliano Giovanni fu Giuseppe » 158,75
78. Testori Ugo fu Guido (invalido guerra) » 158 —
79. Raffaele Giovanni fu Bartolomeo » 157.794
80. Marino Antonino di Antonino » 156,76
81. Catalano Tommaso Silvio fu Nicola (invalido di guerra) » 156,136
82. Rosa Lorenzo fu Antonio » 155,78
83. Rizzone Stefano di Carlo » 153 —
84. Marino Manlio fu Antonino » 152,16
85. Cugnasco Maria Luigia di Flaminio » 151,82
86. Matteini Marianelli Aldo fu Francesco » 151,136
87. De Caro Vincenzo fu Michele » 150,75
88. De Paolis Giovanni fu Carlo » 150,294
89. Pintacuda Salvatore fu Nicolò » 150,18
90. Pagliari Eugenio fu Francesco » 147,50
91. Giugia Teresa fu Giuseppe » 146,50
92. Resta Francesco fu Giannetto » 146 —
93. Rocco Michele fu Francesco » 146 —
94. Rietti Raniero fu Teofilo » 144,75
95. Cavasino Pietro di Salvatore » 142,50
96. Mollica Carmela fu Antonino (invalida di guerra) » 142 —
97. Renzetti Giustino fu Emilio » 141,50
98. Fransè Agostino fu Giuseppe » 140,062
99. Bertoglio Giovanni fu Carlo » 138,50
100. Ferna Matteo fu Filippo » 137,75
101. Tamburrano Luigi fu Giuseppe » 136,962
102. Ferraris Luigi fu Francesco » 136,50
103. Ricci Michelangelo fu Giacinto » 136,50
104. Fusero Paolo Pietro fu Giovanni » 136 —
105. Costantino Antonio di Francesco » 136 —
106. Loi Salvatore fu Cesare » 135,75
107. Preziosi Arturo fu Michele » 135,272
108. Zanconti Augusto fu Giovanni » 134,50
109. Martucci Edgardo fu Paolo (invalido di guerra) » 133,454
110. Zammit Mario Roberto fu Gaetano » 129,125
111. Mascali Sebastiana di Agatino » 127,25
112. Fenoglio Maria fu Michele » 126,50
113. Vetri Luigi fu Francesco » 126,397
114. Lanza Maria fu Salvatore » 126 —
115. Ostorero Mamel Amilcare fu Ferruccio » 126 —
116. Anderloni Pietro fu Antonio » 125,50
117. Dal Moro Luigi Marcello fu Luigi » 124,515
118. Palmentola Eduardo fu Gaetano » 124,272
119. Billi Giulio fu Luigi » 123,75

120. Mangoni Michele di Carlo . punti 123,45
121. Ceracchi Ferdinando di Attilio . » 123,27
122. Bertolini Almo di Armando (invalido guerra) » 122,75
123. Siercovich Giovanni fu Liubimiro » 119,50
124. Dianese Italo di Luigi » 118 —
125. Tucci Pierino Benvenuto fu Domenico » 115 —
126. Pagano Sergio fu Ernesto » 112,75
127. Colantonio Matteo di Federico (invalido guerra) » 112,20
128. Buratti Ercole fu Tullio » 111,875
129. Platone Jole fu Francesco » 111,75
130. Milone Antonio fu Oronzo (invalido guerra) » 111,75
131. Squatrito Concetto di Carmelo . » 111,50
132. Mazzolini Vittorio fu Alessandro . » 111,25
133. Lepori Luigi fu Pacifico » 111,25
134. Careri Giuseppe fu Antonio Giuseppe » 111 —
135. Lunghetti Luca fu Alessandro » 110 —
136. Rasetti Rolando fu Alberto . » 109,75
137. Trombetta Luigi fu Cesare » 108,612
138. Soliani Edgardo fu Ciro . » 108,50
139. Aste Giuseppe di Angelo » 106,50
140. Adamoli Giovanni fu Alfonso Federico » 105,625
141. Fabbri Anselmo fu Davide » 105,25
142. Videsott Paolo fu Luigi » 104,50
143. Torrione Carlo fu Edoardo. » 104,50
144. Negri Bernardino fu Francesco (invalido guerra) » 104,25
145. Brusasco Mario fu Romeo » 103,272
146. Cardone Giulio fu Michele » 102,85
147. De Listo Vollaro Francesco Saverio fu Pasquale » 101 —
148. Segoloni Danilo di Alfredo. » 99,25
149. Scognamiglio Amedeo di Arturo (invalido guerra) » 99,062
150. Milani Nestore fu Angelo » 98,25
151. Giannarelli Carlo Alberto di Domenico » 98,25
152. Guida Mario fu Raffaele » 97,50
153. Foschini Alberto fu Gaetano » 97 —
154. Punzo Angelina fu Roberto . » 97 —
155. Portone Rodolfo di Nicola » 96,75
156. Paderi Vincenza di Roberto » 96 —
157. Richiardone Guerino fu Isidoro » 95,75
158. Nardoni Domenico fu Virgilio » 95,50
159. Casarelli Vincenzo fu Giuseppe (invalido guerra) » 95,50
160. Di Gregorio Carmelo fu Matteo » 95,272
161. Guidi Isabella fu Umberto » 95,25
162. Rossi Leandro di Manlio » 94,50
163. Brucale Salvatore fu Luigi (invalido guerra) » 93,92
164. Sergi Oscar fu Giacomo . » 92,50
165. De Angelis Giuseppe di Alfonso . » 92,136
166. Dazzi Ugo fu Riccardo . » 90 —
167. De Martini Ruggero fu Claudio . » 90 —
168. Ciaccia M. Giuseppa fu Salvatore . » 90 —
169. Colombo Angelo fu Giuseppe . » 89,875
170. Castani Alberto fu Rodolfo . » 89,75
171. Basile Livio di Bernardino » 89,625
172. Locuratolo Lucia Rosa Carmela di Pasquale » 89,50
173. Baccelli Vittorio di Ricciotti . » 89,25
174. Balsetti Alice fu Luigi . . » 89,25
175. De Leo Giuseppe fu Vincenzo . . » 89 —
176. Beretta Nicolino di Carlo . . » 88,75
177. Bacco Roberto di Alfonso . . » 88,25
178. Greco Gregorio di Andrea . . » 88 —
179. Zammaretti Aquilino fu Domenico . » 87,75
180. Barbera Franco di Giuseppe » 87,50
181. Carri Homa Alberto di Emilio (invalido guerra) » 86,875
182. Batori Sergio di Paolo » 86,25
183. Bonaventura Sebastiano fu Salvatore » 86 —
184. Battistelli Maria fu Paolo . » 86 —
185. Trupiano Francesco di Gaetano . . » 85,75
186. Campa Fortunato di Luigi . . . » 85,75
187. Vassallo Erminio di Angelo . . » 85,50
188. Frioli Gaetano fu Patrocio » 85,25
189. Gabella Leonardo fu Giuseppe . » 85,25
190. Biondi Alfonso di Raffaele . . » 85,25
191. Nestola Gaetano di Salvatore . . . » 85 —
192. Capotorto Giuseppe di Francesco . . punti 84,50
193. Giovannetti Bianca di Emilio . » 84,25
194. Terza Marco fu Giuseppe Albino . » 84 —
195. Padoa Fabio di Mario . . » 84 —
196. Lux Elisa in Tamino di Federico . . » 84 —
197. Mancini Gerardo di Costantino. » 83,75
198. Giovannelli Guglielmo di Giuseppe » 83,50
199. Ambrosetti Alessandro di Bonaventura (invalido guerra) » 83 —
200. Gobbato Elda in Giacomini fu Egidio » 83 —
201. Buccilli Armando di Antonio . » 82,50
202. Ricciardi Francesco fu Giovanni . . » 82,50
203. Navarra Adele fu Gaetano . . » 82,50
204. Fuardo Luigi fu Lodovico . . » 82,25
205. Giusti Augusta di Fortunato . . . » 82,125
206. Romano Redento di Antonio . . » 82 —
207. Chelini Dora fu Arturo . . » 82 —
208. Validoni Vittorio fu Giuseppe . » 81,75
209. Pizzarelli Pietro di Ferdinando . » 81,35
210. Sebastio Romilda fu Luigi . . » 81 —
211. Lanaro Giovanni di Lorenzo » 81 —
212. Massimino Orazio di Enrico . . » 81 —
213. Ventura Vincenzo fu Francesco . » 80,312
214. Paris Cesarina fu Paride . » 80 —
215. Azzolini Vincenzo di Salvatore . » 80 —
216. Fossati Mario fu Lazzaro . . » 80 —
217. Boni Lina di Egidio . . » 80 —
218. Santarsiero Rosa fu Angelo . . » 80 —
219. Tucci Carlo di Antonio . . » 80 —
220. Oliva William di Comingio . » 79,75
221. Dalla Torre Fernando di Arturo . » 79,75
222. Cristiano Mario di Antonio » 79,50
223. Tosti Guerra Pilade fu Antonio . . » 79,25
224. Achilli Angelo fu Giovanni . . » 79 —
225. Geat Mario . . » 78,50
226. Grimaldi Antonio di Giovanni . . » 78,50
227. Arizzi Alessandro di Giuseppe . . » 78,362
228. Fichera Filippo fu Pietro . » 78,10
229. Sansevero Giuseppe di Michele (invalido guerra) . » 78 —
230. Ruggieri Lidia di Nicola . . » 78 —
231. Rosas Giuliana di Eligio . . » 78 —
232. Rauso Nicola di Francesco . . » 77,75
233. Milisenda Pasquale di Giuseppe » 77,75
234. Vendemiati Grisano fu Emilio » 77,50
235. Enrile Eugenio Adolfo fu Adolfo Eugenio » 77,50
236. Jacometta Giovanni di Luigi » 77,50
237. Plazzi Carlo di Edoardo » 77,50
238. Rosamis Gilda in Colabella di Carlo » 77 —
239. Martelli Ugo fu Francesco » 76,90
240. Veronesi Giuseppe di Angelo . . » 76,25
241. Canciani Cesare di Carlo . . » 76 —
242. Cozzaglio Vittorio fu Bortolo . . » 75,75
243. Barlocco Ennio di Emilio » 75,375
244. Magliulo Achille di Giacinto (invalido guerra) » 75,25
245. Bronzin Andrea di Vincenzo » 75,25
246. Vanini Edoardo di Pietro » 75,062
247. Costantini Mario di Temistocle (invalido guerra) » 75 —
248. Turco Marianna fu Giuseppe . » 75 —
249. Patelli Rosario fu Giuseppe . . . » 75 —
250. Sponghini Mario di Luigi . . . » 74,75
251. Fait Gabriella fu Gabriele . . » 74,562
252. Vocca Elio fu Giuseppe . » 74,50
253. Ferone Francesco fu Pietro » 74,50
254. Sposato Francesco di Saverio » 74,25
255. Falumbi Francesco Saverio fu Raffaele » 74,25
256. Ballero Elina di Pietro » 74,25
257. Colombatti Pietro di Andrea . » 73,25
258. Ferrara Angelo fu Felice . . » 73,25
259. Taurino Luigi fu Francesco » 73 —
260. Signorello Giulio di Nunzio » 72,75
261. Furbini Margherita in Taglienti fu Emilio » 72,75
262. Sabatini Giulia Novella fu Antimo » 72,75
263. Emma Paolo di Giovanni (invalido guerra) » 72,50
264. Infante Enrico fu Francesco Paolo » 72,50
265. Sacco Domenico di Vincenzo . » 72,50
266. Pasetti Felicita fu Francesco . . . » 72,50

267. Ceriani Mario di Albino . . punti 72,25
268. Vernazza Lazzaro fu Francesco » 72 —
269. Rotelli Romano di Ettore . » 71,75
270. Vivante Enrico fu Giacomo . » 71,50
271. Costa Danilo di Domenico . . » 71,50
272. Deanna Santina fu Giovanni . » 71,25
273. Ferrante Franco di Nicola . » 70,75
274. Fragalà Giuseppe di Domenico » 70,75
275. Mastropasqua Mariano fu Augusto » 70,50
276. Baldassarre Alfredo fu Giuseppe » 70,50
277. Giazzirro Tommaso fu Angelo (invalido guerra » 70,25
278. Onorati Eufemia di Giovanni . . » 70 —
279. Tullio Gino di Vincenzo » 69,75
280. Jori Giuseppe fu Ettore » 69,75
281. Bassi Luisa Maria fu Ferdinando » 69,75
282. D'Apice Francesco di Giovanni » 69,50
283. Cava Giovanni di Matteo » 69,50
284. Palma Gaetano di Giuseppe (invalido guerra) » 69,25
285. Di Renzo Anna fu Francesco » 69,25
286. Banzone Guglielmina di Giuseppe » 68,75
287. La Pegna Igino di Francesco » 68,67
288. D'Ettorre Temistocle fu Temistocle. » 68,25
289. Alfonno Giuseppe di Francesco » 68 —
290. Pignataro Luigi di Raffaele (invalido guerra) » 67,75
291. Pica Giovanni di Giuseppe . » 67,50
292. Ferrari Cesare fu Augusto . » 67,375
293. Ascia Rosario di Rosario . » 67,25
294. Vernoni Giocondo di Amilcare . » 67,25
295. Marras Luigi di Lodovico . . » 67 —
296. Di Maria Elvira di Gaetano . » 67 —
297. Serafini Gilda fu Giuseppe . » 67 —
298. Steinmayer Bruno fu Amilcare . » 66,50
299. Rombi Enea di Francesco » 66,25
300. Roiatti Teresa fu Paolo » 66 —
301. Bagordo Giuseppina di Costantino » 65,812
302. Castellana Allani Giovanni Battista fu Carlo . » 65,25
303. Giovarelli Ferdinando fu Giulio . . » 64,75
304. Marcuccio Giovanni di Salvatore . » 64,625
305. Amabile Giuseppe di Gennaro . » 64,50
306. Grieb Guglielmo fu Alberto . . » 64,50
307. Mazza Mario fu Giovanni . . » 64,50
308. Deangelis Teresa di Vincenzo . » 64,50
309. Rossi Otello fu Luciano . » 63,75
310. Colasuonno Domenico fu Michele . » 63,75
311. Gualdrini Mario fu Luigi » 63,50
312. Bettarelli Vasco fu Enrico » 63,25
313. Muleo Vitaliano di Salvatore (invalido guerra) » 63 —
314. Jamotti Fausta di Romeo » 63 —
315. Di Francesco Giuseppe di Carmelo » 62,75
316. Buccafusca Antonino fu Francesco » 62,50
317. Tomè Vittorio fu Nicolò . » 62 —
318. Bruni Alberto fu Alfredo » 62 —
319. Corcioni Ester in Manna fu Filippo » 61,75
320. De Feo Domenico fu Paolo (invalido guerra) » 61,50
321. Sesta Domenico fu Amedeo » 61 —
322. Giussani Giovanni fu Attilio » 60,812
323. Gambardella Luigi fu Alberto (invalido guerra) » 60,75
324. Bucelli Marino di Antonio » 60,50
325. Miranda Vincenzo di Bernardo » 60 —
326. Kutufà Aleardo fu Nicola » 60 —
327. Seves Ida di Filippo » 59,42
328. Rapicavoli Gesualdo fu Antonio (invalido guerra) » 59 —
329. Cainazzo Michele di Domenico » 57,875
330. Bizzarri Mario fu Vincenzo » 57,75
331. Adovasio Enrico Antonio fu Pietro » 57 —
332. Nicolini Gio Batta Vincenzo di Giuseppe. » 57 —
333. Tetti Anna in Ruata di Cesare » 56,75
334. Lattuca Vittorio fu Alfonso » 56,75
335. Pietrangelo Galdino di Aurelio » 55,75
336. Costa Remo fu Ruggero (invalido guerra) » 55,25
337. Angelini Mario di Raffaele » 55 —
338. Fararo Francesco fu Giovanni » 54,562
339. Simon Rosario fu Ugo . » 54,25
340. Selvaggi Domenico fu Agostino . . » 52,50
341. Bottini Luigi di Bartolomeo . punti 52,25
342. Scognamiglio Elena di Michele » 51,50
343. Sorbera Domenico fu Gabriele » 50,50
344. D'Alessandro Giustino fu Edoardo (invalido guerra) . . . . » 49,50
345. Aceto Gaetano di Temistocle . . » 49,25
346. Daniele Mario di Domenico . . » 49 —
347. Sommati Luca Antonio » 48,75
348. Ciccarone Vincenzo di Pasquale » 48,50
349. De Leo Mauro Antonio di Giuseppe » 47 —
350. Baldassarre Carlo di Alfredo » 47 —
351. Margiotta Martino di Pietro » 46,50
352. Discotti Fulvia di Giuseppe » 45,312
353. Tamburini Alessandrina in Geremia di Pietro . » 45,25
354. Giorgetti Armida fu Raffaele . » 44,50
355. La Scala Senzio di Angelo . . » 43,875
356. Calcagno Vito fu Giuseppe . » 42,625
357. Scattaretico Ugo di M. Antonio » 42,50
358. Maugeri Antonino di Francesco » 41,75
359. Merulla Vitale di Calogero . . » 40,50
360. Casettari Mariano fu Salvatore . » 40,50
361. Ferrari Carlo fu Candido . » 38,75
362. Gajano Adalberto di Nicola . . » 37,50
363. Ficano Giuseppe di Bernardo . » 34,875
364. Radogna Giuseppe di Raffaele . . » 34 —
365. Ortore Michele fu Alfonso . » 29,50
366. Santoro Luigi di Francesco » 28,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *aprile* 1952
Registro Pubblica istruzione n. 19, *foglio n.* 315. — BARONE

(2959)

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a posti di custode nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1952, al rigo 37° della pag. 20, 2ª colonna, ove è detto:
« I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*) . »
leggasi.
« I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *i*) . »;
Al rigo 47° della pag. 20, 2ª colonna, ove è detto:
« alle lettere *c*), *f*) e *g*) »
leggasi:
« alle lettere *b*), *f*) e *g*) ».

(3113)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il bando 28 febbraio 1950, n. 9394, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitari condotti, vacanti nella Provincia;
Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice;
Riscontrata la regolarità della procedura seguita;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in oggetto:

1. Iannetti Sabatino . . punti 117,250 su 150
2. Lombardi Galileo . . » 116,355 »
3. Pieragostini Giovanni . . . . » 115,900 »
4. Vallillo Raffaello . . . . » 100,357 »
5. Pasqualucci Arturo . . . . » 97,739 »
6. Pelini Crescenzo . . . . . » 94,669 »

7. Acitelli Angelo	punti	93,130	su 150
8. Console Alessandro	»	91,626	»
9. Savocchio Michele	»	86,614	»
10. Maccallini Fernando	»	83,980	»
11. Butera Vito	»	83,704	»
12. Farello Giannettore	»	82,624	»
13. Petrucci Umberto	»	81,472	»
14. Pernice Francesco	»	81,374	»
15. Barone Camillo	»	80,375	»
16. Balugani Enzo	»	78,749	»
17. Cocucci Leonardo	»	78,650	»
18. Liberati Luigi	»	77,285	»
19. Bersanetti Giuseppe	»	77,250	»
20. Buonocore Fortunato	»	76,437	»
21. Zecca Fernando	»	75,312	»
22. Irace Giosuè	»	75,250	»
23. Di Girolamo Nicola	»	75,075	»
24. D'Orazi Quirino	»	74,000	»
25. Vacca Walter	»	73,937	»
26. Ienco Giuseppe	»	73,625	»
27. Di Loreto Giovanni	»	72,970	»
28. Ruina Aldo	»	72,575	»
29. Pinelli Guido	»	72,375	»
30. De Giorgio Giuseppe	»	71,562	»
31. Di Rocco Pasquale	»	71,000	»
32. Laureti Augusto	»	70,524	»
33. Giraldi Vittorio	»	69,937	»
34. Bello Giuseppe	»	69,684	»
35. Cristini Armando	»	69,625	»
36. Barchiesi Alessandro	»	69,400	»
37. La Sala Faustino	»	69,000	»
38. Eugeni Ermenegildo	»	68,500	»
39. Ruzzi Gaetano	»	67,187	»
40. Amiconi Vincenzo	»	66,737	»
41. Giangiacomo Pierino	»	64,062	»
42. Cannizzaro Domenico	»	64,000	»
43. Filippello Oscar	»	62,885	»
44. Arepa Giuseppe	»	62,770	»
45. Di Ienno Beniamino	»	61,862	»
46. Conte Nunzio	»	58,655	»
47. Anania Carmelo	»	56,315	»

L'Aquila, addì 5 maggio 1952

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a diciassette posti di medico condotto nella Provincia, bandito con atto 28 febbraio 1950, n. 9394;

Visto l'ordine con cui i singoli concorrenti hanno chiesto le varie sedi a concorso;

Considerato che il dott. Angelo Acitelli ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia per la sede di Rocca di Mezzo;

Decreta:

Sono assegnate le seguenti sedi ai sottonominati sanitari, quali vincitori delle relative condotte:

1) Barete: Butera Vito;
2) Castellafiume: Cocucci Leonardo;
3) Castel del Monte: Pernice Francesco;
4) Castelvecchio Calvisio (consorziale con Carapelle Calvisio): Balugani Enzo;
5) Collelongo: Petrucci Umberto;
6) Fontecchio: Farello Giannettore;
7) Ofena: Iannetti Sabatino;
8) Ortona dei Marsi (condotta 1a): Pasqualucci Arturo;
9) Pettorano sul Gizio: Vallillo Raffaello;
10) Pizzoli (condotta 1a). Lombardi Galileo;
11) Prata d'Ansidonia: Liberati Luigi,
12) Rocca di Mezzo (condotta 1a) Maccallini Fernando;
13) Rocca Pia: Savocchio Michele;
14) Roccaraso: Pelini Crescenzo;
15) Sante Marie: Console Alessandro;
16) Villa Santa Lucia Barone Camillo;
17) Tornimparte: Pieragostini Giovanni.

L'Aquila, addì 5 maggio 1952

Il prefetto: STELLA

(2917)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visti i propri decreti n. 16529/1 e n. 16529/3 in data 27 novembre 1951, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 1952, con i quali, rispettivamente, si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949 di cui al decreto n. 2984 del 26 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1950, n. 176, e si dichiaravano i candidati vincitori dei posti a concorso;

Considerato che il dott. Castellotti, classificatosi secondo in graduatoria, avendo presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso i precitati decreti ha dichiarato di volerne attendere l'esito prima di pronunciarsi circa l'accettazione o meno della condotta per la quale è stato dichiarato vincitore;

Che tale comportamento sarebbe giustificato solo nel caso che il Castellotti avesse chiesto la sospensione del provvedimento impugnato e che in difetto di tale domanda il provvedimento stesso è eseguibile e deve evitarsi la decadenza della validità della graduatoria degli idonei;

Viste le dichiarazioni di accettazione inviate ai candidati idonei per il caso che si rendessero disponibili i posti a concorso per non accettazione o rinuncia;

Visto gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Anselmo Castellotti, Chiartelli Antonio e Petetti Francesco, non avendo inviato regolare dichiarazione di accettazione alla nomina per i posti che si rendessero eventualmente liberi, sono dichiarati rinunciatari alla condotta di Massa-Turano.

Il dott. Antonio Lazzoni è dichiarato vincitore della medesima condotta, a seguito di rinuncia implicita dei candidati che lo precedono in graduatoria.

Massa, addì 13 giugno 1952

Il prefetto: GIUA-LOY

(3053)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 7810 e 7816, rispettivamente in data 28 febbraio 1952 e 29 febbraio 1952, con i quali è stato provveduto alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto n. 12721, in data 28 aprile 1952, con il quale il dott. Ennio De Simone, vincitore della seconda condotta di Capracotta è stato assegnato alla condotta di Macchia Valfortore rimasta vacante a seguito della rinunzia del titolare dott. Michele Iannucci;

Ritenuta la necessità di assegnare altro sanitario alla seconda condotta di Capracotta, tenendo presente l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Durante Antonarelli è assegnato alla seconda condotta medica di Capracotta in qualità di titolare.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Campobasso, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: LA SELVA

(3059)

PREFETTURA DI NUORO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti i due precedenti decreti n. 10623 in data 6 novembre 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1949 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Siniscola-Sarule-Onani e Dualchi-Noragugune (consorziate) sono rimaste vacanti per la rinuncia dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto si è reso necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici risultati idonei nel concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Zonchello dott. Costantino: condotta comunale di Siniscola;

Masala dott. Sergio: condotta comunale di Sarule;

Meloni dott. Vittorio: condotta comunale di Onanì;

Murgia dott. Virgilio: condotta consorziale di Dualchi-Noragugune.

Il presente decreto, a sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 16 giugno 1952

Il Prefetto

(3056)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che la Giunta municipale di Portico e San Benedetto, con delibera n. 34 del 20 maggio 1952, ha dichiarato decaduto dalla nomina a titolare della prima condotta medica di quel Comune il dott. Marini Fausto per non avere questi assunto servizio nel termine fissatogli;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tassini Giulio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Portico e San Benedetto prima condotta.

Forlì, addì 6 giugno 1952

Il prefetto: QUERCI

(2842)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 11602 del 12 febbraio 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1948;

Vista la lettera n. 4618 del 10 maggio 1952, con la quale il comune di Gorgonzola comunica che il dott. Ciabatti Federico, vincitore della condotta veterinaria consorziale di Gorgonzola ed Uniti, interpellato a norma di legge, non ha assunto servizio nel termine assegnatogli;

Ritenuto, pertanto, che la predetta condotta è rimasta vacante e disponibile e che necessita provvedere alla assegnazione della stessa secondo l'ordine dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati;

Vista la dichiarazione di accettazione, tempestivamente pervenuta, a seguito di interpello a norma di legge, del dott. Manaresi Carlo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Manaresi Carlo è assegnato alla condotta veterinaria consorziale di Gorgonzola ed Uniti.

Il sindaco del comune di Gorgonzola, capo Consorzio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 6 giugno 1952

Il prefetto: PAVONE

(2844)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 3001 e n. 3002 in data 15 febbraio 1952, relativi rispettivamente all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 1055 del 25 luglio 1949, ed all'assegnazione dei posti stessi alle candidate vincitrici;

Considerato che la condotta ostetrica di San Pietro in Campiano di Ravenna si è resa vacante per rinuncia da parte della candidata vincitrice trasferita ad altra sede e che occorre provvedere alla sua assegnazione, ai sensi dell'art 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

All'ostetrica Morelli Aldina di Aurelio, candidata compresa nella graduatoria delle idonee al concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta ostetrica di San Pietro in Campiano di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 30 maggio 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(2843)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.